



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Procedimento e scadenze per la definizione agevolata	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 9 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito nella legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito nella legge 26 maggio 2023, n. 56, e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Tutti i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse e da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio ove previste a carico del debitore.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. La definizione agevolata non si applica ai crediti espressamente esclusi dalle norme richiamate all'art. 1.

Articolo 3 – Procedimento e scadenze per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2 sono previste le seguenti attivazioni, modalità e scadenze:

entro il 15/09/2023	Il Comune e il Concessionario della riscossione, sulla base della emissione e gestione attuale dell'atto originario, pubblicano nei rispettivi siti internet i moduli necessari al procedimento formale di definizione agevolata.
entro il 15/09/2023	Il debitore con istanza da presentarsi al Comune o al Concessionario della riscossione o a entrambi, sulla base della emissione e gestione attuale dell'atto originario, può richiedere un prospetto riepilogativo dei debiti definibili in forma agevolata.

entro il 31/10/2023	Il debitore con dichiarazione da presentarsi al Comune o al Concessionario della riscossione o a entrambi, sulla base della emissione e gestione attuale dell'atto originario, richiede l'applicazione della definizione agevolata preferibilmente utilizzando il modulo messo a disposizione e indicando per quali debiti intende avvalersene e in quante rate intende procedere al pagamento ai sensi e con le modalità di cui al punto successivo. Nella dichiarazione indica l'impegno a rinunciare e chiudere eventuale giudizio pendente in merito ai debiti per i quali richiede la definizione agevolata. Nel caso di richiesta rateizzazione il debitore sottoscrive nella dichiarazione di cui sopra il mandato SDD (Sepa Direct Debit) all'addebito diretto in conto corrente delle rate. Il mandato è condizione imprescindibile per la concessione della rateizzazione.
entro il 30/11/2023	Il Comune o il Concessionario della riscossione, sulla base della emissione e gestione attuale dell'atto originario, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l'eventuale diniego motivato per inapplicabilità di legge parziale o totale dell'agevolazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo e la scadenza delle singole rate, attendendosi ai seguenti criteri: a) versamento unico entro il 31/12/2023 per i debiti agevolati - complessivi per il medesimo debitore da pagarsi al Comune e al Concessionario della riscossione - fino a € 2.000, indipendentemente da altre pendenze o rateizzazioni in corso; b) versamento in 24 rate mensili per i restanti debiti, senza applicazione di interessi o spese ai sensi dell'art. 24-ter del vigente Regolamento Generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi, con prima rata addebitata nella seconda decade di dicembre 2023 e le successive ogni ultimo giorno lavorativo del mese a partire da gennaio 2024. E' in ogni caso esclusa qualsiasi compensazione con crediti tributari del debitore.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni di calendario, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, non si

tiene conto degli importi già maturati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti, non sono rimborsabili e restano integralmente dovuti se non ancora versati.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune e il Concessionario della riscossione relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.